

Verificata il 30/01/2024 ora 8,46.



Riferimento Sinadoc n. 43357/2023

Allegato: Provvedimento voltura n. DET-AMB 487 del 29/01/2024

Spett.li
SUAP del COMUNE DI ROTTOFRENO
postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it

e, p.c. POMI METALLI SRL
Zona D/5 Via Rana 81/83/85
Frazione Spinetta Marengo
Alessandria (AL)
pomimetalli@pec.pomimetalli.com

Referente voltura AUA Prato Diego
mirima.tacchino@pec.it

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 – Trasmissione Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 487 del 29/01/2024, relativa alla voltura, a favore della ditta "POMI METALLI SRL", dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2338 del 05/12/2013, come modificata con D.D. della Provincia di Piacenza n. 480 del 11/03/2015 e D.D. ARPAE det-amb n. 4837 del 01/12/2016, intestata alla ditta "CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS".

Si trasmette, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R 13 marzo 2013 n. 59, in relazione agli adempimenti di competenza, la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 487 del 29/01/2024 di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta "POMI METALLI SRL", per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, Via Calabria.

Si evidenzia che il provvedimento conclusivo dovrà essere trasmesso oltre che a questa autorità competente a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

La titolare dell'incarico di funzione
U.O. "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia"
n.q. Responsabile del Procedimento
dott.ssa geol. Angela Iaria

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-487 del 29/01/2024
Oggetto	VOLTURA A FAVORE DELLA DITTA "POMI METALLI SRL" DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA ALLA DITTA "CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS" CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 2338 DEL 05/12/2013 (SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATA), AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITÀ DI "RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, LOC. CATTAGNINA, VIA CALABRIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-512 del 29/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

VOLTURA A FAVORE DELLA DITTA "POMI METALLI SRL" DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA ALLA DITTA "CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS" CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 2338 DEL 05/12/2013 (SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATA), AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITÀ DI "RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, LOC. CATTAGNINA, VIA CALABRIA.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- il D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A) che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2338 del 05/12/2013, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 15 del 20/12/2013 (acclarato al prot. n. 10877 del 20/12/2013), a favore della ditta "CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS", (C.F. 00902380336), per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, Via Calabria n. 9, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - **comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs n. 152/2006;**

- **comunicazione ex art. 8, comma 4 della L. 447/1995, per quanto attiene alle problematiche inerenti il rumore;**
- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 480 del 11/03/2015, con cui è stata adottata la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 2338/2013, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 2 del 16/03/2015, (acclarato al prot. n. 2636 del 16/03/2015); con tale determinazione è stata modificata la matrice "rifiuti" (con inserimento di un nuovo Codice) ed è stato inserito il seguente titolo abilitativo:
 - **autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., allo scarico costituito dalla miscelazione di acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;**
- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4837 del 01/12/2016, con cui è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 2338/2013 come modificata con D.D. n. 480/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 17 del 12/12/2016, (acclarato al prot. n. 14331 del 17/12/2016); con tale determinazione è stata modificata la sola matrice "rifiuti" (con inserimento di due nuovi Codici);

Premesso che:

- con nota prot. n. 686 in data 11/01/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 5574 del 12/01/2024, il SUAP del Comune di Rottofreno ha trasmesso l'istanza di voltura, presentata dalla ditta "**POMI METALLI SRL**" (C.F. 02443490061 sede legale in Alessandria (AL), Zona D/5, via Rana 81/83/85, Frazione Spinetta Marengo), per la variazione di titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2338 del 05/12/2013, (come successivamente aggiornata con D.D. della Provincia di Piacenza n. 480 del 11/03/2015 e D.D. det-amb n. 4837 del 01/12/2016) e rilasciata dal Suap del Comune di Rottofreno alla Ditta "**CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS**";

Considerato:

- che l'istante ha prodotto l'atto, redatto da Notaio in Alessandria in data 19/12/2023 (Rep. n. 15548 - Raccolta n. 7953), registrato all'Agenzia delle Entrate di Alessandria il 22/12/2023 al n. 14927 Serie 1T, con il quale è stata disposta la "cessione di azienda" dalla ditta cedente "**CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS**", titolare dell'azienda corrente in Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, Via Calabria n. 35/37, alla ditta acquirente "**POMI METALLI SRL**" (C.F. 02443490061);
- le visure camerali delle suddette ditte, acquisite d'ufficio in data 17/01/2024, confermano la cessione/compravendita di azienda tra la ditta cedente "**CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS**" e la ditta cessionaria "**POMI METALLI SRL**";
- la visura camerale della ditta "**POMI METALLI SRL**" conferma la presenza dell'unità locale n. PC/1 in Via Calabria n. 35/37;
- la visura della ditta "**CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS**" riporta, quale sede legale della ditta Via Calabria n. 35/37;

Atteso che:

- con nota prot. n. 13721 del 24/01/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;
- con la medesima nota prot. n. 13721/2024 è stato chiesto alla ditta di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale fosse specificato che l'ubicazione dello stabilimento non è variata rispetto al 05/12/2013, data di adozione dell'AUA, in considerazione del fatto che l'indirizzo dello stabilimento indicato nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2338 del 05/12/2013 risulta essere Via Calabria n. 9 mentre l'indirizzo indicato nell'atto di cessione d'azienda e nelle visure camerale è Via Calabria n. 35/37;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n.14769 del 25/01/2024 è stata prodotta dalla ditta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, nella quale è stato dichiarato che l'ubicazione dello stabilimento in Comune di Rottofreno non è variata rispetto a quanto autorizzato in data 05/12/2013 e che l'indirizzo corretto è Via Calabria n. 35/37, Fraz.

Cattagnina, Rottofreno (PC);

Dato atto che:

- il legale rappresentante ha sottoscritto la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M. 5/2/1998, tra cui la dichiarazione di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al D.lgs. n. 159/2011 (trasmessa con l'istanza acquisita al prot. Arpae n. 5574 del 12/01/2024);
- in data 09/01/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.lgs.n. 159 del 06/09/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Precisato che la ditta istante "POMI METALLI SRL" ha, altresì, dichiarato che, per le matrici ambientali presenti nell'attività, restano inalterati il tipo di attività, gli impianti tecnologici, il ciclo produttivo ed i materiali utilizzati per il suo svolgimento e che non sono variate le condizioni per l'esercizio dell'AUA di cui si chiede la voltura;

Ritenuto, sulla base dell'analisi della documentazione in atti, che sussistono i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio del provvedimento di volturazione richiesto dalla ditta "POMI METALLI SRL" (C.F. 02443490061), con sede legale in Alessandria (AL), Zona D/5, via Rana 81/83/85, Frazione Spinetta Marengo, per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, Via Calabria n. 35/37;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2018, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

per quanto riportato in narrativa,

- **di volturare** a favore della ditta "POMI METALLI SRL" (C.F. 02443490061), con sede legale in Alessandria (AL), Zona D/5, via Rana 81/83/85, Frazione Spinetta Marengo, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2338 del 05/12/2013, (rilasciata dal Suap del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 15 del 20/12/2013), come aggiornata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 480 del 11/03/2015 (rilasciata dal Suap con provvedimento conclusivo prot. n. 2 del 16/03/2015), e con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4837 del 01/12/2016, (rilasciata dal Suap con provvedimento conclusivo prot. n. 17 del 12/12/2016), per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, Via Calabria n. 35/37, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - *comunicazione* in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs n. 152/2006;
 - *comunicazione* ex art. 8, comma 4 della L. 447/1995, per quanto attiene alle problematiche inerenti il rumore;
 - *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., allo scarico costituito dalla miscelazione di acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
- **di confermare** la suddetta autorizzazione adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2338 del 05/12/2013, come aggiornata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 480 del 11/03/2015 e Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4837 del 01/12/2016,, per quant'altro ivi contenuto ed in particolare per tutte le condizioni e prescrizioni impartite con le sopra citate determinazioni che il nuovo titolare è obbligato a rispettare;

- **di trasmettere** il presente provvedimento al Suap del Comune di Rottofreno, per il rilascio del titolo di AUA, ex art. 2 del DPR 59/2013;
- **di dare atto che** la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Rottofreno (provvedimento conclusivo prot. n. 15 del 20/12/2013, acclarato al prot. n. 10877 del 20/12/2013);
- **di dare atto** altresì che il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria I.F. dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
dott.a Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.



COMUNE DI ROTTOFRENO

Provincia di Piacenza

Tel 0523 780311 Fax 0523 781929

e-mail: comune.rottofreno@sintranet.it



Prot. N. 14331

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO UNICO N° 17 DEL 12.12.2016 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

RICHIAMATI i seguenti atti autorizzativi:

- Provvedimento Unico n° 15 del 20.12.2013, adottato con D.D. 05/12/2013 N. 2338, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi nello stabilimento della Ditta "CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. - S.A.S.-" (P.IVA : 00902380336) – nei locali siti in Rottofreno Loc. Cattagnina Via Calabria, n° 9;
- Provvedimento Unico n° 2 del 16.03.2015, adottato con D.D. 25.02.2015 n° 357, per modifica inerente all'inserimento nell'atto autorizzativo di un ulteriore rifiuto tra quelli già gestiti con le operazioni di recupero (R4) e messa in riserva (R13), nonché delle prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche con acque reflue di dilavamento in uscita da n° 2 sistemi di trattamento, presente presso lo stabilimento e non contemplato nell'autorizzazione precedente;

VISTA l'istanza pervenuta con PEC assunta al Prot. n° 11929 del 13.10.2016 con cui la Ditta "CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. -S.A.S.-" (P.IVA : 00902380336) – con sede legale in Rottofreno Loc. Cattagnina Via Calabria, n° 9 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rottofreno istanza intesa ad ottenere:

1. Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale della Provincia di Piacenza n° 2338 del 13.03.2013 e Provvedimento Unico n° 15 del 20.12.2013 del Comune di Rottofreno – Settore SUAP, inerente l'inserimento dei rifiuti di cui ai codici CER 170403/piombo e 170407/metalli misti (ricompresi al punto 3.2 dell'Allegato 1 – suballegato 1 - al D.M. 05.02.1998) tra quelli gestiti con le operazioni di recupero (R4) e messa in riserva (R13), fermo restando le quantità in precedenza autorizzate;

VISTA la Determinazione n° 4837 in data 01/12/2016.-*allegata quale parte integrante al presente provvedimento*- della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza – A.R.P.A.E., con la quale il Dirigente ha disposto l'adozione, all'interno dei procedimenti attivati dallo Sportello Unico del Comune, del rilascio presente provvedimento amministrativo;

VISTI

- La Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. n. 447 del 26/10/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- il D.L.gs. n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" s.m.i.;



- il D.L.gs. 03.04.06 n° 152 e s.m.i., recante le “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- la Legge Regionale n° 5 del 01.06.2006 recante, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 09.12.1993 n° 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”;
- la Legge Regionale n° 4 del 06.03.2007, recante, “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali;
- il D.P.R. 07.09.2010 n° 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 , n° 133);
- la L. 07.04.2014 n° 56, Art. 1, comma 89, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province e fusioni dei Comuni;
- la Delibera 15.10.2007 n° 77 con la quale il Consiglio provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n° 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la Delibera della Giunta Regionale del 21.07.2014 n° 1180 c0n la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n° 155/2010;
- il D.P.R. 59 del 13.03.2013 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale , a norma dell’art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Dato Atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con il Decreto Sindacale n. 23 del 20 luglio 2016, alla sottoscritta responsabile della Settore Sviluppo Economico, per il periodo dal 21.07.2016 fino al 31.12.2016 salvo modifiche e/o integrazioni, compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

Dato Atto che sussistono le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nel termine indicato nel dispositivo che segue;

DISPONE

- 1) Il rilascio a seguito di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale della Provincia di Piacenza n° 2338 del 05.12.2013 e Provvedimento Unico n° 15 del 20.12.2013 alla Ditta “CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. –S.A.S.–” (P.IVA : 00902380336) per l’attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi presso lo stabilimento sito in Rottofreno Loc. Cattagnina Via Calabria, n° 9, che è anche sede legale,

di dare atto che:

- resta confermato quanto contenuto nell’atto rilasciato da questa Amministrazione con Provvedimento Unico n° 15 del 20.12.2013 adottato a seguito di D.D. n° 2338 del 05.12.2013, successivamente modificato con Provvedimento Unico n° 2 del 16.03.2015 adottato a seguito di D.D. n° 357 del 25.02.2015, per la parte non oggetto di sostituzione/modifica come sopra;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265;



- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Il presente Provvedimento Unico verrà trasmesso:

in modalità telematica, per gli adempimenti di competenza al Servizio “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza”, quale autorità competente e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini dell’attività di controllo.

Si conferma che:

- L’iscrizione nel “Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” deve intendersi valido per i prossimi 15 anni e precisamente fino al **20.12.2028**;
- la durata dell’Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dal 20.12.2013 data del provvedimento conclusivo n.15/2013 adottato dallo Sportello Unico e più precisamente 20.12.2028;

Allegata e parte integrante del presente provvedimento :

- Determinazione n° DET-AMB-2016-4837 del 01.12.2016 del Servizio “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza”.

Rottofreno lì, 12.12.2016

Il Responsabile del Settore
Sviluppo Economico e S.u.a.p.
- *Papa Donatella* -



ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4837 del 01/12/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. S.A.S. DET. DIR. 5/12/2013 N. 2338 . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOC. CATTAGNINA, VIA CALABRIA 9. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4972 del 01/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno uno DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013. DITTA CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. S.A.S. DET. DIR. 5/12/2013 N. 2338 .
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC),
LOC. CATTAGNINA, VIA CALABRIA 9. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATI i seguenti atti autorizzativi:

- Determinazione Dirigenziale 05/12/2013 n. 2338 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività in oggetto; determinazione successivamente confluita nel provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rottofreno (atto n. 15 del 20/12/2013);
- Determinazione Dirigenziale 25/02/2015 n. 357 con la quale la Provincia di Piacenza ha modificato l'autorizzazione di cui sopra, determinazione successivamente confluita nel provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rottofreno espresso con atto n. 2 del 16/03/2015. La modifica in parola era inerente all'inserimento nell'atto autorizzativo di un ulteriore rifiuto tra quelli già gestiti con le operazioni di recupero (R4) e messa in riserva (R13), nonché delle prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche con acque reflue di dilavamento in uscita da n° 2 sistemi di trattamento, presente presso lo stabilimento e non contemplato nell'autorizzazione precedente;

VISTA la seguente documentazione:

- istanza pervenuta con PEC del 17.10.2016 (assunta al protocollo Arpae al n. 11392 in pari data), tramite lo SUAP del Comune di Rottofreno, con cui la ditta CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. SAS ha chiesto la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata; modifica relativa all'inserimento dei rifiuti di cui ai codici CER 170403/piombo e 170407/metalli misti (ricompresi al punto 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998) tra quelli gestiti con le operazioni di recupero (R4) e messa in riserva (R13), fermo restando le quantità in precedenza autorizzate;
- relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE espressa con nota del 17.11.2016 - prot. n. PGPC/2016/12771 - con la quale si comunica che nulla osta alla modifica dell'autorizzazione in argomento;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";

- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. S.A.S. per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno (PC), via Calabria n° 9;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di accogliere** l'istanza della ditta **CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. SAS** (COD. FISC 00902380336) e conseguentemente di modificare, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. 05/12/2013, n. 2338, per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi presso lo stabilimento sito in Comune di Rottofreno (PC), loc. Cattagnina, via Calabria 9 (che è anche sede legale);
2. **di modificare** l'atto D.D. 05/12/2013, n. 2338, sostituendo la lettera a) del punto 3. della parte dispositiva del provvedimento (parte "rifiuti") con la seguente:
 - " a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva R13 sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i:
 - 3.1** - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 120101, 160117, 170405, 191202, 200140) stoccaggio istantaneo 650 t. – stoccaggio annuo 11.500 t./anno;
 - 3.2** - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 120103, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002), stoccaggio istantaneo 400 t. – stoccaggio annuo 2.500 t./anno;
 - 3.5** – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 150104, 200140), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 5.2** – parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto (CER 160117), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 5.6** – rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 160216), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 5.8** – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 5.14** – scaglie di laminazione e stampaggio (CER 120101), stoccaggio istantaneo 0,8 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;
 - 5.19** – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160214), stoccaggio istantaneo 0,8 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno; "
3. **di dare atto** che:

- resta confermato quanto contenuto nell'atto rilasciato dalla Provincia di Piacenza con Determinazione Dirigenziale 05/12/2013, n. 2338, successivamente modificato con Det. Dir. 25/02/2015 n. 357 per la parte non oggetto di sostituzione/modifica come sopra;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.



COMUNE DI ROTTOFRENO

Provincia di Piacenza

**Settore Sportello Unico Attività Produttive
e Sviluppo Economico**

Via XXV Aprile n. 49 – 29010 S.Nicolò PC tel. 0523 / 780350 – fax 780358



Prot. N. 2636

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO UNICO N° 2 DEL 16.03.2015 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

ATTESO che con Provvedimento Unico n° 15 del 20.12.2013 questa Amministrazione Comunale ha disposto il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, adottata con D.D. 05/12/2013 N. 2338, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi nello stabilimento della Ditta "CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. – S.A.S.-" (P.IVA : 00902380336) – nei locali siti in Rottofreno Loc. Cattagnina Via Calabria, n° 9;

VALUTATO:

- che in tale atto non era stata ricompresa l'autorizzazione allo scarico, già rilasciata alla Ditta con Atto Autorizzativo Comunale n. 8/2011 prot. 11531 del 13/12/2011;
- che l'Amministrazione Provinciale con nota prot. 70654 del 13/11/2013 aveva di fatto escluso tale provvedimento dall'A.U.A. alla luce di altri casi in cui i chiarimenti forniti dalla Regione in materia di acque reflue domestiche miscelate ad acque industriali/dilavamento portavano a classificare tali scarichi come domestici;
- a seguito di nuove e successive disposizioni Regionali che chiarivano definitivamente che gli scarichi in cui recapitano sia acque reflue domestiche che acque di prima pioggia/dilavamento debbano essere assoggettati al regime autorizzatorio, l'Amministrazione Prov.le con nota prot.46666 del 16/07/2014 dava avvio al procedimento per integrare l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata e renderla coerente con quanto sopra detto;

VISTA l'istanza pervenuta con PEC assunta al Prot. n° 11281 del 11.11.2014 con cui la Ditta "CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. –S.A.S.-" (P.IVA : 00902380336) – con sede legale in Rottofreno Loc. Cattagnina Via Calabria, n° 9 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rottofreno istanza intesa ad ottenere:

1. Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale della Provincia di Piacenza n° 2338 del 13.03.2013 e Provvedimento Unico n° 15 del 20.12.2013 del Comune di Rottofreno – Settore SUAP, modifica inerente all'inserimento del rifiuto CER 191202-metalli ferrosi (ricompreso al punto 3.1 dell'allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998) tra quelli gestiti con le operazioni di recupero (R4) e messa in riserva (R13);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 480 in data 11.03.2015, del Servizio Ambiente ed Energia della Provincia di Piacenza, integralmente recepita nel presente atto, con la quale il Dirigente ha disposto l'adozione, all'interno dei procedimenti attivati dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno, per la modifica del P.U. n° 15 del 20.12.2013;

Settore SUAP e SVILUPPO ECONOMICO

Via XXV Aprile n. 49 – 29010 S.Nicolò a Trebbia (PC)

Tel. 0523 780350 – Fax 0523 780358

e-mail :

VERIFICATO pertanto che il procedimento in discorso si è concluso favorevolmente;

VISTI:

- la L. n. 447 del 26/10/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- il D.L.gs. 03.04.06 n° 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera;
- il D.M. 05.02.1998 ("individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero.....");
- l'Art. 5 della L.R. 01.06.2006 n° 5 che ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni in materia ambientale e la L.R. n. 4 del 06.03.2007 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali);
- il D.P.R. 07.09.2010 n° 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n° 133);
- il D.P.R. 59 del 13.03.2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
- il D.L.gs. n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" s.m.i.;
- La Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO Il decreto adottato dal Sindaco n. 32 del 23 Dicembre 2013, con il quale è stata confermata al Responsabile di Settore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politico amministrativi per il periodo dal 01.01.2014 fino a fine del mandato amministrativo, salvo modifiche e/o integrazioni;

D I S P O N E

- 1) di accogliere l'istanza della Ditta "CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. -S.A.S.-" (P.IVA : 00902380336) e conseguentemente di modificare, aggiornandola, ai sensi dell'Art. 6 del D.P.R. n° 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. 05/12/2013 N. 2338 e rilasciata con P.U. n° 15 del 20.12.2013 per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi presso lo stabilimento sito in Rottofreno Loc. Cattagnina Via Calabria, n° 9, che è anche sede legale, che comprende e sostituisce i seguenti titoli ambientali:
- 2) di modificare il Provvedimento Unico n° 15 del 20.12.2013 sostituendo la lettera a) del punto 2 della parte dispositiva del provvedimento (parte "rifiuti") con la seguente:
 - a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva R13 sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i:

3.1 - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 120101, 160117, 170405, 191202, 200140) stoccaggio istantaneo 650 t. – stoccaggio annuo 11.500 t./anno;

3.2 - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 120103, 170401, 170402, 170404, 170406, 191002), stoccaggio istantaneo 400 t. – stoccaggio annuo 2.500 t./anno;

Settore SUAP e SVILUPPO ECONOMICO

Via XXV Aprile n. 49 – 29010 S.Nicolò a Trebbia (PC)

Tel. 0523 780350 – Fax 0523 780358

e-mail :

- 3.5 – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 150104, 200140), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- 5.2 – parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto (CER 160117), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- 5.6 – rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 160216), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- 5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- 5.14 – scaglie di laminazione e stampaggio (CER 120101), stoccaggio istantaneo 0,8 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;
- 5.19 – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160214), stoccaggio istantaneo 0,8 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

3) di modificare il P.U. n° 15 del 20.12.2013 sostituendo il punto 1 del dispositivo come segue:

- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del Dlgs 152/2006;
- comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, costituito dalla miscelazione di acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;

4) di modificare il P.U. n° 15 del 20.12.2013 inserendo, dopo il punto 2. del dispositivo, il seguente punto 2.bis:

“2.bis. di impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche, le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale, i limiti della tabella 3 allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
 - COD: ≤ 500 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
- b) tutti i pozzetti di ispezione delle condotte fognarie e di sistemi di trattamento dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale e quelli in ingresso ed in uscita dai sistemi di trattamento devono consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- c) l'area interessata dai sistemi di trattamento venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione e funzionamento dei sistemi di trattamento prevedendo controlli periodici tecnico funzionali che ne attestino l'efficienza;
- e) al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa, dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi e degli oli dai sistemi di trattamento, nonché la regolare pulizia dei filtri a coalescenza;
- f) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le operazioni di pulizia delle condotte, dei pozzetti di ispezione e della vasca di laminazione, prevedendo, con opportuna frequenza, la rimozione dei materiali sedimentati;
- g) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico,

Settore SUAP e SVILUPPO ECONOMICO

Via XXV Aprile n. 49 – 29010 S.Nicolò a Trebbia (PC)

Tel. 0523 780350 – Fax 0523 780358

e-mail :

malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la ditta CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. SAS dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti”;

5. di dare atto che:

- resta confermato quanto contenuto nell'atto rilasciato da questa Amministrazione con Provvedimento Unico n° 15 del 20.12.2013, per la parte non oggetto di sostituzione/modifica come sopra;
- Il provvedimento conclusivo rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno sostituisce l'Autorizzazione allo Scarico precedentemente autorizzata dal Comune di Rottofreno con atto del 13.12.2011 Prot. n° 11531;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
- il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile non comportando impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

Si conferma che:

- L'iscrizione nel “Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” deve intendersi valido per i prossimi 15 anni e precisamente fino al **20.12.2028**;
- la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dal 20.12.2013 data del provvedimento conclusivo n.15/2013 adottato dallo Sportello Unico e più precisamente 20.12.2028;

.....
Allegata e parte integrante del presente provvedimento :

- *Determinazioni Dirigenziali n° 480 in data 11.03.2015 del Servizio Ambiente ed Energia della Provincia di Piacenza.*

Rottofreno li, 16.03.2015

Il Responsabile del Settore
Sviluppo Economico e S.u.a.p.
- *Papa Donatella* -



1

COMUNE DI ROTTOFRENO

Provincia di Piacenza

Settore Sportello Unico Attività Produttive
e Sviluppo Economico

Via XXV Aprile n. 49 - 29010 S.Nicolò PC tel. 0523 / 780350 - fax 780358

Prot. N. 10877

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIV

**PROVVEDIMENTO UNICO N° 15 DEL 20.12.2013
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

PREMESSO

Che il Sig. Cairo Angelo in qualità di gestore degli impianti della Ditta "CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. -S.A.S.-" (P.IVA : 00902380336) - con sede legale in Rottofreno Loc. Cattagnina Via Calabria, n° 9 ha presentato, in data 13.09.2013 Prot. n° 8110, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rottofreno istanza intesa ad ottenere:

1. Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, relativamente all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (modifica per incremento dei quantitativi di cui alla tipologia 3.1 del D.M. 05.02.1998 da t.4000 a t.11500) da svolgersi nello stabilimento della Ditta "CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. -S.A.S.-" (P.IVA : 00902380336) - nei locali siti in Rottofreno Loc. Cattagnina Via Calabria, n° 9, che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e di dilavamento con recapito in pubblica fognatura;
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'Art. 216 del D.L.gs. n° 152/2006;
- Comunicazione di cui all'Art. 8 comma 4 della Legge n. 447/95 (impatto acustico);

VISTA la nota provinciale del 13.11.2013 n. 70654 di Prot. con la quale - alla luce dei chiarimenti forniti dalla Regione Emilia Romagna - si evidenziava che l'autorizzazione allo scarico di acque reflue non era da ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale in quanto trattasi di acque reflue domestiche;

VISTA la Determinazione n° 2338 in data 05.12.2013, del Servizio Ambiente ed Energia della Provincia di Piacenza, integralmente recepita nel presente atto, con la quale il Dirigente ha disposto l'adozione, all'interno dei procedimenti attivati dallo sportello unico del Comune, il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'Art. 216 del D.L.gs. n° 152/2006;
- Comunicazione di cui all'Art. 8 comma 4 della Legge n. 447/95 (impatto acustico);

VERIFICATO pertanto che il procedimento in discorso si è concluso favorevolmente:

Settore SUAP e SVILUPPO ECONOMICO

Via XXV Aprile n. 49 - 29010 S.Nicolò a Trebbia (PC)

Tel. 0523 780350 - Fax 0523 780358



VISTA la L. n. 447 del 26/10/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

VISTO il D.L.gs. 03.04.06 n° 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera;

VISTO l'Art. 5 della L.R. 01.06.2006 n° 5 che ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni in materia ambientale e la L.R. n. 4 del 06.03.2007 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali);

VISTO il D.P.R. 07.09.2010 n° 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n° 133);

VISTO il D.P.R. 59 del 13.03.2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO il D.L.gs. n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" s.m.i.;

Vista Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il decreto adottato dal Sindaco in data 31 Dicembre 2012 con il n. 20, con il quale venivano attribuiti ai Responsabile di Settore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politico amministrativi per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013;

DISPONE

1) Il rilascio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, richiesta dalla Ditta "CAIRO ANGELO E GIUSEPPE & C. -S.A.S.-" (P.IVA : 00902380336) - con sede nei locali siti in Rottofreno Loc. Cattagnina Via Calabria, n° 9, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, che comprende e sostituisce i seguenti titoli ambientali:

- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'Art. 216 del D.L.gs. n° 152/2006;
- Comunicazione di cui all'Art. 8 comma 4 della Legge n. 447/95 (impatto acustico);

2) di stabilire, per quanto attiene l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni:

Settore SUAP e SVILUPPO ECONOMICO

Via XXV Aprile n. 49 - 29010 S.Nicolò a Trebbia (PC)

Tel. 0523 780350 - Fax 0523 780358

e-mail :





- 3.1** - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 120101, 160117, 170405, 200140) stoccaggio istantaneo 650 t. – stoccaggio annuo 11.500 t./anno;
- 3.2** - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 120103, 170401, 170402, 170404, 170406, 191002), stoccaggio istantaneo 400 t. – stoccaggio annuo 2.500 t./anno;
- 3.5** – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 150104, 200140), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- 5.2** – parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto (CER 160117), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- 5.6** – rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 160216), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- 5.8** – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- 5.14** – scaglie di laminazione e stampaggio (CER 120101), stoccaggio istantaneo 0.8 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;
- 5.19** – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160214), stoccaggio istantaneo 0.8 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

- b)** la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva R13 non potrà superare le 1.101,6 t. e con il limite di 14.500 t./anno;
- c)** l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- d)** l'attività di recupero R4 esercitata sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 non potrà superare le 14.000 t./anno (punto 3.1 – 11.500 t./anno e punto 3.2 – 2.500 t./anno);
- e)** l'attività di recupero R4 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- f)** dovranno essere eseguite scrupolosamente le procedure indicate nel manuale del sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento UE n. 333/2011, dove vengono descritte tutte le attività eseguite per determinare quando i rottami di ferro, acciaio ed alluminio cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;
- g)** dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di polveri durante le operazioni di movimentazione degli stessi. In particolare durante la movimentazione dei rifiuti di cui alle tipologie 5.6 e 5.19 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 dovrà essere usata particolare cautela al fine di mantenere integre le apparecchiature elettriche/elettroniche fino all'impianto autorizzato alle successive operazioni di recupero;

Settore SUAP e SVILUPPO ECONOMICO

Via XXV Aprile n. 49 – 29010 S. Nicolo' a Trebbia (PC)

Tel. 0523 780350 – Fax 0523 780358

e-mail :



h) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree identificate nella planimetria allegata all'istanza AUA, contrassegnate con idonea cartellonistica e tenute ben distinte dalle zone di accumulo dei materiali "end of waste";

i) l'attività lavorativa ed il deposito di rifiuti o materiali che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti dovrà avvenire esclusivamente nel capannone o nelle aree esterne predisposte per la raccolta delle acque di dilavamento ed il successivo convogliamento all'impianto di depurazione;

j) i rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 5.8 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potranno provenire da attività di autodemolizione;

k) i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento/recupero dovranno essere gestiti in conformità al "deposito temporaneo" previsto dall'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;

l) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998).

3) di dare atto che:

- la Ditta CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. 167/A - classe di attività 4 - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- l'iscrizione nel summenzionato Registro deve intendersi valida per i prossimi 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il diritto di iscrizione al Registro dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR1) nonché al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (catasto dei rifiuti, registri di carico e scarico e formulario di identificazione).

4) di dare atto conclusivamente che:

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Ambiente ed energia

DETERMINAZIONE

Proposta n. SRENERGI 2839/2013

Determ. n. 2338 del 05/12/2013

Oggetto: D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZ. CATTAGNINA, VIA CALABRIA 9.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 13.3.2013 n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*);

PRESO ATTO che la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel procedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;

VISTA la seguente documentazione:

- istanza avanzata dalla ditta CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS avente sede legale in Comune di Rottofreno (PC) - pervenuta telematicamente in data 16/9/2013 (assunta a protocollo provinciale al n. 59162) tramite lo SUAP del Comune di Rottofreno - ai fini di ottenere il rilascio dell'A.U.A. relativamente all'impianto sito in Comune di Rottofreno, Fraz. Cattagnina, via Calabria n. 9 per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi (modifica per incremento dei quantitativi di cui alla tipologia 3.1 del D.M. 5.2.1998 da t. 4000 a t. 11500);
- nota 27.9.2013 n. 61288 con cui venivano richieste integrazioni e chiarimenti in ordine all'istanza succitata;
- nota del SUAP in data 15.10.2013 n. 9011 di prot. con la quale venivano trasmessi i chiarimenti e le integrazioni forniti dalla ditta in parola;
- nota provinciale del 13.11.2013 n. 70654 di prot. (indirizzata allo SUAP del Comune di Rottofreno e, per conoscenza, all'A.r.p.a. ed all'ASL) con la quale - alla luce dei chiarimenti forniti dalla Regione Emilia Romagna - si evidenziava che l'autorizzazione allo scarico di acque reflue non era da ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale in quanto trattasi di acque reflue domestiche;

RILEVATO che:



- la presente autorizzazione verra trasmessa in modalita telematica oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
- il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile non comportando impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

5) La presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia, ambiente ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;

6) Di dare atto altresì che:

- L'iscrizione nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" deve intendersi valido per i prossimi 15 anni e precisamente fino al **20.12.2028**;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 comma 6, del D.P.R. n° 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dal 20.12.2013 data del provvedimento conclusivo n.15/2013 adottato dallo Sportello Unico e più precisamente 20.12.2028;
- che il presente provvedimento sostituisce eventuali precedenti atti autorizzativi ;
- che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
- che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile.
- che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.lgs. 152/2006.

.....
Allegata e parte integrante del presente provvedimento :

- *Determinazioni Dirigenziali n° 2338 in data 05.12.2013 del Servizio Ambiente ed Energia della Provincia di Piacenza.*

Rottofreno li 20.12.2013

Il Responsabile del Settore
 Sviluppo Economico e S.u.a.p.
 - *Papa Donatella* -



Settore SUAP e SVILUPPO ECONOMICO
 Via XXV Aprile n. 49 - 29010 S.Nicolò a Trebbia (PC)
 Tel. 0523 780350 - Fax 0523 780358
 e-mail :

- la ditta Cairo Angelo e Giuseppe & C. S.a.s. risulta iscritta al n. 167 nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" per l'attività di recupero R4 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Rottofreno (PC) - via Calabria 9 - loc. Cattagnina;
- nell'istanza di AUA è stata richiesta una modifica consistente nell'aumento del quantitativo annuo dei rifiuti da sottoporre all'operazione di recupero R4 (punto 3.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 - da 4.000 t./anno a 11.500 t./anno);
- la modifica di cui sopra, richiesta per l'attività di recupero R4, è stata sottoposta a procedura di verifica preliminare - screening - che si è conclusa con l'esclusione dalla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) come da delibera Giunta Provinciale n. 107 del 31/05/2013, nel rispetto di alcune condizioni;
- in relazione all'attività di recupero (R4), esercitata sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998, la ditta Cairo Angelo e Giuseppe & C. S.a.s. è in possesso del "certificato di conformità" rilasciato in data 25/10/2011 dalla società Certiquality S.r.l. ai sensi del Regolamento U.E. n. 333/2011 inerente ai rottami metallici che cessano di essere considerati rifiuti;
- la Sez. Prov.le dell'a.r.p.a. nel parere del 19/11/2013 - prot. n. PGPC/2013/9102 - ha fatto tra l'altro presente di aver provveduto ad effettuare la "visita preventiva" (per conto di questa Amministrazione) prevista ai sensi dell'art. 216 - comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente all'attività di messa in riserva dei rifiuti elettrici ed elettronici (punti 5.6 e 5.19 del D.M. 05/02/1998);

ACQUISITI i seguenti pareri:

- nota 26.11.2013, prot. 10150, con cui il Comune di Rottofreno comunicava che "l'attività risulta compatibile con le destinazioni previste dal PRG vigente dal punto di vista urbanistico, edilizio e ambientale e che il sito è agibile in relazione a tale attività";
- nota 19.11.2013, prot. 9102 (Prot. Prov.le 73360 del 26.11.2013), con cui Arpa sezione Prov.le di Piacenza trasmetteva parere favorevole secondo determinate prescrizioni, precisando altresì che, per quanto attiene le problematiche attinenti il rumore (art. 8 comma 4 L. 447/1995) si evince, dalla valutazione previsionale di impatto acustico, il sostanziale rispetto dei valori limite d'immissione assoluto e differenziale;

RITENUTO sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria, che sussistano i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla summenzionata Ditta con i limiti e prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento e relativamente ai seguenti titoli abilitativi

- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del Dlgs 152/2006;
- comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- il D.P.R. 7.9.2010 n. 160 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008")
- il D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- la L. 26/10/1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- la L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali),

DATO ATTO che:

- il vigente "Organigramma funzionale" individua tra l'altro le funzioni di competenza del Servizio Ambiente ed Energia, tra le quali rientra l'attività per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con Decreto Presidenziale del 15.11.2010 n. 79 è stato disposto il conferimento alla sottoscritta dell'incarico di direzione del predetto Servizio con le relative funzioni e responsabilità;

Determ. n. 2338 del 05/12/2013 pag. 2/4



la responsabile del presente procedimento amministrativo è la sottoscritta dirigente del Servizio Ambiente ed Energia che è stata autorizzata, ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione, ad assumere gli atti necessari al perseguimento delle attività e degli obiettivi affidati dalla Giunta;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- la L. 7/8/1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni;
- il vigente Regolamento di Organizzazione;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi presso lo stabilimento sito in Comune di Rottofreno (PC), via Calabria 9 - loc. Cattagnina richiesta dalla ditta **CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS.** (COD. FISC 00902380336) avente sede legale nel Comune medesimo, via Calabria 9 - loc. Cattagnina;
2. di dare atto che la presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del Dlgs 152/2006;
 - comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;
3. di stabilire, per quanto attiene l'attività di **recupero rifiuti speciali non pericolosi** ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni:
 - a) i rifiuti per i quali è consentito la messa in riserva R13 sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i:
 - 3.1 - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 120101, 160117, 170405, 200140) stoccaggio istantaneo 650 t. – stoccaggio annuo 11.500 t./anno;
 - 3.2 - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 120103, 170401, 170402, 170404, 170406, 191002), stoccaggio istantaneo 400 t. – stoccaggio annuo 2.500 t./anno;
 - 3.5 – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 150104, 200140), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 5.2 – parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto (CER 160117), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 5.6 – rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 160216), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 5.14 – scaglie di laminazione e stampaggio (CER 120101), stoccaggio istantaneo 0,8 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;
 - 5.19 – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160214), stoccaggio istantaneo 0,8 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;
 - b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva R13 non potrà superare le 1.101,6 t. e con il limite di 14.500 t./anno;
 - c) l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - d) l'attività di recupero R4 esercitata sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 non potrà superare le 14.000 t./anno (punto 3.1 – 11.500 t./anno e punto 3.2 – 2.500 t./anno);

- e) l'attività di recupero RT dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- f) dovranno essere eseguite scrupolosamente le procedure indicate nel manuale del sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento UE n. 333/2011, dove vengono descritte tutte le attività eseguite per determinare quando i rottami di ferro, acciaio ed alluminio cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;
- g) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di polveri durante le operazioni di movimentazione degli stessi. In particolare durante la movimentazione dei rifiuti di cui alle tipologie 5.6 e 5.19 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 dovrà essere usata particolare cautela al fine di mantenere integre le apparecchiature elettriche/elettroniche fino all'impianto autorizzato alle successive operazioni di recupero;
- h) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree identificate nella planimetria allegata all'istanza AUA, contrassegnate con idonea cartellonistica e tenute ben distinte dalle zone di accumulo dei materiali "end of waste";
- i) l'attività lavorativa ed il deposito di rifiuti o materiali che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti dovrà avvenire esclusivamente nel capannone o nelle aree esterne predisposte per la raccolta delle acque di dilavamento ed il successivo convogliamento all'impianto di depurazione;
- j) i rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 5.8 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- k) i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento/recupero dovranno essere gestiti in conformità al "deposito temporaneo" previsto dall'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;
- l) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998).
4. di dare atto che:
- la Ditta CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. **167/A** - classe di attività **4** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
 - l'iscrizione nel summenzionato Registro deve intendersi valida per i prossimi 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il diritto di iscrizione al Registro dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) nonché al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (catasto dei rifiuti, registri di carico e scarico e formulario di identificazione).
5. di dare atto conclusivamente che:
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Rottofreno per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
 - il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile non comportando impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Settore Sviluppo Economico, Pianificazione e Programmazione Territoriale. Ambiente.
Urbanistica
Servizio Ambiente ed Energia
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Adalgisa Torselli**

**Prot.
Riferimento:
Allegati:n.**

Piacenza, li

Spett.le Comune di Rottofreno
comune.rottofreno@sintranet.legalmail.it

Spett.le ARPA – Sezione Provinciale di Piacenza
aoopc@cert.arpa.emr.it

Spett.le AUSL – Dipartimento di Piacenza
protocollounico@pec.ausl.pc.it

Spett.le Ditta Cairo Angelo e Giuseppe & C. sas
cairo.rottami@pecconfesercentipc.it

Oggetto: Adozione dell' Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta Cairo Angelo e Giuseppe & C. sas per l' attività da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno (PC) Fraz. Cattagnina, Via Calabria n. 9 .Comunicazione.

Si comunica, per opportuna conoscenza, che con nota provinciale dell'11 dicembre 2013 (prot.prov.le n. 76593) è stata trasmessa, ai sensi del DPR n. 59/2013, al Suap territorialmente competente, la Determinazione Dirigenziale n.2338 del 5 dicembre 2013 relativa all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in indirizzo.

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.

Firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Ambiente ed Energia
(dott.ssa Adalgisa Torselli)